AS-CB|16/10/2026|VERBALE 19 - Allegato Utente 1 (A01)
MIC|MIC_AS-CB|16/10/2026|0002259-P - Allegato Utente 2 (A02)

ACCORDO SINDACALE IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA

ex art. 4 co. 2 della L. 20 Maggio 1970, n. 300 così come riformato dall'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 151/2015

In data 14 Ottobre 2026 presso l'Archivio di Stato di Campobasso, via Insorti d'Ungheria, n. 74 si sono incontrati:

- La Direttrice Dott.ssa Giovanna Greco;
- le OO.SS. seguenti: CISL FP, UIL FP, CGIL FP e USB;
- Le RSU dell'Archivio di Stato di Isernia-Campobasso.

PREMESSO CHE

- L'art.4 della Legge 300/70 c.d. Statuto dei Lavoratori, prevede che gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede la Direzione Territoriale del Lavoro (DTL), dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti;

- L'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 151/2015 (c.d. Jobs Act) ha modificato l'art. 4 della Legge 300/70 e all'art. 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come segue:
  1. "Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali" […]
  2. "La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze" […]
  3 "Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196" […]

- Presso l'Archivio di Stato di Campobasso, via Insorti d'Ungheria, n. 74 – 86100 Campobasso vi è la necessità di installare impianti di videosorveglianza al fine di garantire la tutela del patrimonio culturale e sicurezza delle persone;
- Gli impianti di videosorveglianza sono gestiti nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., delle Linee guida 3/2019 del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati e delle disposizioni dell'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 23 del d.lgs. 151/2015;
- L'installazione degli impianti, qualora possa derivarne anche solo potenzialmente la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, è subordinata al presente accordo collettivo;

Tutto ciò premesso, si concorda e stipula quanto segue.

ART. 1
OGGETTO

Ai sensi dell'art. 4 della legge 300/1970, le Parti concordano sulla necessità di utilizzare impianti di videosorveglianza presso l'Archivio di Stato di Campobasso, via Insorti d'Ungheria, n. 74 – 86100 Campobasso al fine di garantire:

- la tutela del patrimonio pubblico, immobiliare e mobiliare;
- la sicurezza delle persone;
- la protezione delle aree a particolare rilevanza istituzionale.

Gli impianti non sono installati per finalità di controllo dell'attività lavorativa.

ART. 2
PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Nel trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza il Ministero si attiene ai seguenti principi:

- **Liceità:** il trattamento è consentito solo se necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali del MIC e non deve determinare ingerenze ingiustificate nei diritti e nelle libertà degli interessati;
- **Necessità e minimizzazione:** i sistemi sono configurati per limitare al minimo la raccolta di dati personali; è evitato ogni uso superfluo o eccedente rispetto alle finalità di sicurezza;
- **Privacy by design e by default:** i sistemi informatici sono progettati e configurati fin dall'origine nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali;
- **Proporzionalità:** le telecamere sono prevalentemente fisse, con angolo visuale limitato alle aree da proteggere; ove non necessaria la registrazione, è privilegiata la sola visione in tempo reale;
- **Limitazione delle finalità:** le immagini sono utilizzate esclusivamente per scopi di sicurezza delle persone e tutela del patrimonio.

Le immagini possono essere visionate esclusivamente dalle Autorità competenti, dal Titolare o da soggetti formalmente delegati nei casi previsti dalla normativa vigente.

Divieto di utilizzo per finalità disciplinari e di controllo della prestazione

Le immagini e le videoregistrazioni acquisite mediante i sistemi di videosorveglianza del Ministero della Cultura non possono essere utilizzate per il controllo diretto o indiretto della prestazione lavorativa dei dipendenti né per la valutazione dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali.
È espressamente vietato l'utilizzo delle immagini per l'avvio di procedimenti disciplinari fondati su verifiche sistematiche o mirate dell'attività lavorativa del personale.
Resta fermo che eventuali immagini dalle quali emergano condotte penalmente rilevanti o fatti costituenti grave illecito a danno del patrimonio pubblico o della sicurezza delle persone potranno essere messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge.
In ogni caso, l'installazione e l'utilizzo degli impianti avvengono nel rispetto dell'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e non possono comportare forme di controllo sistematico e generalizzato dell'attività lavorativa.

ART. 3
UBICAZIONE

La collocazione delle telecamere presso l'Archivio di Stato di Campobasso, via Insorti d'Ungheria, n. 74 – 86100 Campobasso privilegia:

- ingressi e uscite principali e secondarie delle sedi ministeriali;
- accessi carrabili e pedonali;
- corridoi di transito e aree di collegamento tra uffici;
- aree perimetrali esterne e punti di accesso agli edifici;
- locali tecnici, archivi, depositi e altre zone a particolare rilevanza istituzionale o scarsamente presidiate;
- ambienti destinati alla tutela di beni di valore storico o strategico.

Non sono in alcun caso oggetto di ripresa:

- servizi igienici;
- spogliatoi o locali adibiti al cambio del personale;
- aree destinate alla pausa o al ristoro del personale;
- postazioni di lavoro dei dipendenti in modo diretto e continuativo;
- sistemi di rilevazione delle presenze (marcatempo) o aree immediatamente prospicienti.

Le rappresentanze sindacali possono richiedere la consultazione delle planimetrie indicanti il posizionamento delle telecamere e il relativo angolo di ripresa, nel rispetto delle esigenze di sicurezza delle sedi istituzionali.
Eventuali nuove installazioni, disattivazioni o modifiche degli impianti devono essere adeguatamente motivate, documentate e valutate nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione, nonché delle procedure previste dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ove applicabili.

ART. 4
MODALITA' VISUALIZZAZIONE

Le telecamere sono direzionate esclusivamente verso aree di transito o di accesso comune.
Le immagini confluiscono in sistemi DVR/NVR e monitor accessibili esclusivamente a personale formalmente designato e formato al trattamento.
L'accesso alle immagini e l'eventuale estrazione sono consentiti esclusivamente previa autenticazione informatica tracciabile e nei casi previsti dalla normativa e dal Regolamento ministeriale.

ART. 5
MODALITA' DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Le immagini sono conservate in registratori ad accesso riservato e cancellate automaticamente, di regola, entro 96 ore dalla rilevazione.
Il termine può essere esteso fino a un massimo di 7 giorni per esigenze connesse a festività, chiusure o situazioni particolari di rischio, nonché in caso di richiesta dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia.
La conservazione oltre tali termini è ammessa esclusivamente per le immagini in relazione a fatti illeciti o indagini in corso.

ART. 6

TRATTAMENTO DEI DATI

I dati sono raccolti esclusivamente per finalità di tutela del patrimonio pubblico e sicurezza delle persone. Sono registrate solo le immagini strettamente necessarie, limitando l'angolo visuale e evitando dettagli non pertinenti. È vietato qualsiasi utilizzo per finalità diverse da quelle previste dal presente accordo. In merito agli adempimenti previsti dall'art. 35 Reg. UE 2016/679, si è provveduto alla conduzione di apposita valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali, disponibile su richiesta degli interessati.

ART. 7
DESIGNATI, AUTORIZZATI E RESPONSABILI

Gli esercenti le funzioni di Titolare, giusto DM 49 del 30/01/2026, recante "Disciplina sul trattamento dei dati personali", individuano i designati al trattamento con funzioni di coordinamento e attuazione delle misure tecniche e organizzative in materia di protezione dei dati personali.
I soggetti terzi che svolgono attività di vigilanza, manutenzione o telecontrollo sono nominati Responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR.
Le persone abilitate alla visualizzazione/estrazione delle videoriprese sono formalmente designate quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali.
È vietato l'accesso alle immagini da parte di soggetti non autorizzati.

ART. 8
INFORMATIVA

La presenza delle telecamere è segnalata mediante cartelli conformi alla normativa vigente.
Il personale è informato tramite circolari interne e pubblicazione dell'informativa estesa sul sito istituzionale.
Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR e proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nonché ricorso alle competenti Autorità amministrative e giudiziarie.

ART. 9
NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al Regolamento in materia di videosorveglianza, che costituisce parte integrante del presente accordo, nonché alla normativa vigente.

ART. 10
DISPOSIZIONI FINALI ed APPROVAZIONE REGOLAMENTO

Le Parti stabiliscono che il presente accordo potrà essere oggetto di verifica congiunta per valutarne l'impatto sulle condizioni di lavoro e sul rispetto della normativa.
Eventuali modifiche o integrazioni saranno oggetto di preventiva informazione alle Organizzazioni Sindacali.

Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE - DiT

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE

ARCHIVIO DI STATO DI CAMPOBASSO

Delegazione trattante di parte pubblica

Dott.ssa Giovanna Greco
Direttore Archivio di Stato di Campobasso

Delegazioni trattanti di parte sindacale

Dott. Mario Iagulli
CGIL FP (da remoto)

Dott. Salvatore Avallone
USB (da remoto)

Dott. Antonio Iannaccone
CISL FP

Dott. Emilio Corbo
UIL FP

Dott. Vincenzo Bredice
UIL FP

Dott. Angelo Di Mella
Rsu Archivio di Stato di Isernia e Campobasso

Dott. Franco Pompei
Rsu Archivio di Stato di Isernia e Campobasso

Salvatore Avallone
16/10/2026 11:38:23
SALVATORE AVALLONE